RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 30

Ammissione degli invalidi minori in Istituti di rieducazione e qualificazione

L'ammissione degli invalidi di guerra, di ambedue i sessi, di eta' minore, in istituti appositi, che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, e' affidata all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si vale del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attivita' rientranti nei fini del presente articolo. Per i minori invalidi di la categoria, la necessita' dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione e' presunta. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerta l'opportunita' dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti. Per la scelta dell'istituto l'Opera nazionale per gli in validi di guerra deve sentire il parere dei legali rappresentanti dell'invalido minore. In caso di ammissione negli istituti di rieducazione e qualificazione, a favore dei minori invalidi, e' concessa Una indennita', comprensiva degli eventuali assegni complementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili da devolvere direttamente all'Opera predetta. Nell'interesse dei minori ammessi in Istituti di rieducazione e qualificazione, il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratto l'assegno di cura, o, nella misura corrispondente alla indennita' di ricovero, l'assegno complementare, per un terzo e' corrisposto, con le cautele di legge e salvo il disposto del penultimo comma dell'articolo 23, ai legali rappresentanti dei minori medesimi e per due terzi e' versato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che lo amministra in conto Separato e lo corrisponde, unitamente agli interessi maturati, quando l'invalido esca dall'istituto di rieducazione o qualificazione, all'invalido stesso, se ha acquisito la capacita' di agire, o ai suoi legali rappresentanti. Agli adempimenti di cui al quinto e sesto comma del presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313

Titolo	III — Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-30-ammissione-degli-invalidi-minori-in-istituti-di-rieducazione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it